



*COMUNE DI CASIER*  
*(Provincia di Treviso)*

# **REGOLAMENTO PER LA TUTELA ED IL BENESSERE DEGLI ANIMALI**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 07/03/2007  
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 27/06/2013

A cura dell'Ufficio Polizia Locale

# INDICE

## **Titolo I FINALITA'**

## **Titolo II DEFINIZIONI - AMBITO DI APPLICAZIONE - ESCLUSIONI - PROFILI ISTITUZIONALI**

Art. 1 – Definizioni

Art. 2 - Ambito di applicazione

Art. 3 - Esclusioni

Art. 4 - Profili istituzionali

## **Titolo III DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 5 - Detenzione e maltrattamento di animali

Art. 6 - Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona

Art. 7 - Avvelenamenti e trappole

Art. 8 - Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio

Art. 9 - Alimentazione degli animali

Art. 10 - Pet-therapy e cani per disabili

Art. 11 - Esposizione e commercializzazione di animali

Art. 12 - Norme per mostre, fiere, esposizioni e circhi

Art. 13 - Inumazione di animali d'affezione

Art. 14 - Conduzione di animali

## **Titolo IV NORME PARTICOLARI PER SINGOLE SPECIE CANI**

Art. 15 – Conduzione di cani nei luoghi pubblici

Art. 16 – Anagrafe canina

Art. 17 – Divieto di detenzione a catena

Art. 18 - Caratteristiche dei recinti e dei ricoveri

Art. 19 - Obbligo di raccolta degli escrementi

### **GATTI**

Art. 20 - Colonie feline

### **EQUIDI – VOLATILI - ANIMALI NON CONVENZIONALI E RETTILI**

Art. 21 - Detenzione di equidi

Art. 22 - Detenzione di volatili

Art. 23 - Detenzione di animali non convenzionali e rettili

## **ANIMALI ACQUATICI**

Art. 24 - Detenzione di specie animali acquatici

## **OVINI E CAPRINI**

Art. 25 - Detenzione di ovini e caprini

## **Titolo V DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 26 - Misure minime di stabulazione

Art. 27 - Danni al Patrimonio pubblico

Art. 28 - Disposizioni finali

Art. 29 - Responsabilità civile

Art. 30 - Sanzioni

Art. 31 - Vigilanza

**Allegato A**

**Allegato B**

# **TITOLO I**

## **FINALITA'**

Il presente Regolamento ha lo scopo di promuovere la salute pubblica, la tutela ed il benessere degli animali favorendone la corretta convivenza con l'uomo e riconoscendo alle specie animali il diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche. L'affermazione di un riequilibrato rapporto tra cittadini ed animali, rispettoso di reciproci diritti, costituisce un obiettivo di civiltà da perseguire finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi. Al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animali ed il rispetto per l'ambiente, il Comune promuove e sostiene iniziative di sensibilizzazione e informazione sulla conoscenza ed il rispetto degli animali e sulla conservazione degli ecosistemi e degli equilibri ecologici, rivolta a tutta la cittadinanza con particolare riguardo al mondo della scuola ed alle giovani generazioni. Allo scopo di perseguire gli obiettivi di cui al presente regolamento il Comune:

- per i grandi temi e per i singoli aspetti legati a problematiche specifiche territoriali promuove forme di collaborazione, in particolare con il Servizio Veterinario di Sanità animale dell'ASL 9, che istituzionalmente persegue finalità rientranti nell'ambito della materia oggetto del presente Regolamento, con altri Enti e con le Associazioni di volontariato zoofile e ed ambientaliste;
- promuove, inoltre, programmi di tutela degli animali mirata al loro benessere.

# **TITOLO II**

## **DEFINIZIONI - AMBITO DI APPLICAZIONE –**

### **ESCLUSIONI - PROFILI ISTITUZIONALI**

#### **Art. 1**

##### **Definizioni**

Con il termine di animale si intende fare riferimento, ove non diversamente indicato, a tutte le specie animali non specificamente escluse dal presente Regolamento; per animali da compagnia si intendono tutti gli animali tenuti dall'uomo senza fini di lucro e non a scopo alimentare.

#### **Art. 2**

##### **Ambito di applicazione**

Le norme di cui al presente regolamento si applicano a tutti gli animali vertebrati ed invertebrati tenuti a qualsiasi titolo anche in stato di libertà o semilibertà che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio comunale.

#### **Art. 3**

##### **Esclusioni**

Le norme del presente Regolamento non si applicano:

- 1) alle attività economiche inerenti gli animali da reddito o ad esso in ogni modo connesse (salvo i punti 1, 2, 5, 7, 9, 10, 11, 18, 20 dell'art. 5);

- 2) all'attività connessa al prelievo venatorio, all'addestramento dei cani e dei rapaci, alla pesca sportiva o di mestiere quando eseguite in conformità alle disposizioni vigenti;
- 3) alla attività di raccolta di molluschi, anellidi, anfibi e larve quando già normata;
- 4) all'attività di disinfestazione e derattizzazione;
- 5) alla sperimentazione animale in quanto già regolamentata da norme nazionali e comunitarie.

#### **Art. 4**

##### **Profili istituzionali**

- 1) Il Sindaco, nei modi e termini della sua competenza, esercita la tutela delle specie animali presenti nel territorio comunale, vigila sulla osservanza delle leggi e delle norme relative alla protezione degli animali ed attua le disposizioni previste nel presente Regolamento.
- 2) Il Comune riconosce validità etica e morale a tutte le forme di pensiero che si richiamano al dovere del rispetto delle specie animali specialmente se produttive di iniziative atte a favorire la sopravvivenza delle specie in difficoltà; il Comune si adopera a diffondere e promuovere quelle garanzie giuridiche attribuite agli animali dalle leggi dello Stato.
- 3) Il Comune promuove e disciplina la tutela degli animali da affezione e condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono.
- 4) Il Comune condanna e persegue ogni manifestazione di maltrattamento verso tutti gli animali.
- 5) Il Comune promuove, in collaborazione con l'ASL 9 e le Associazioni Animaliste e Protezioniste iscritte all'Albo Regionale, programmi di informazione e di educazione rivolti alla scuola ed ai cittadini e corsi di aggiornamento e di formazione.

## **TITOLO III**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Art. 5**

##### **Detenzione e maltrattamento di animali.**

- 1) E' severamente vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico. Si fa salva la liberazione in luoghi adatti ed a opera di personale appositamente addestrato ed autorizzato di animali destinati al ripopolamento o alla reintroduzione in libertà di animali provenienti dai centri di recupero autorizzati.
- 2) Chi detiene un animale è responsabile dello stato fisico e comportamentale dello stesso. Deve averne cura e rispettare le norme dettate per la sua tutela, garantendone le fondamentali esigenze relative alle caratteristiche anatomiche e fisiologiche ed etologiche di specie ed individuali; deve mantenerlo in buone condizioni igienico-sanitarie e, se ferito o malato, deve farlo curare Veterinario e porre in essere, per quanto possibile, le prescrizioni impartite.
- 3) I proprietari o detentori di animali dovranno prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga e garantire la tutela di terzi ad aggressioni.

- 4) Chiunque possiede animali da compagnia e/o esemplari di razza canina e loro incroci a rischio di maggior aggressività ha l'obbligo di seguire ogni disposizione di legge e di buon senso per evitare danneggiamenti a persone e cose e per le razze indicate di stipulare una apposita polizza assicurativa di responsabilità civile conformemente a quanto stabilito dall'apposita normativa nazionale.
- 5) Nel territorio del Comune di Casier è vietato macellare animali con pratiche crudeli ovvero omettendo il preventivo stordimento.
- 6) E' vietato sottoporre gli animali a doping per esaltarne lo sviluppo e le prestazioni.
- 7) E' vietato tenere gli animali all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo. Tutti gli insediamenti dovranno avere un riparo per tutti gli animali presenti, sufficiente almeno a riparare da pioggia e venti principali, comunque almeno consono alle esigenze minime di specie. Le strutture dovranno essere pulibili secondo i dettami minimi delle buone pratiche zootecniche relative alla specie detenuta nonché essere a norma con i regolamenti vigenti. Dovranno essere rispettate le norme generali sul benessere animale e, se esistenti, anche le norme specifiche per le varie specie allevate.
- 8) E' vietato tenere animali in isolamento e/o in condizioni tali da rendere impossibile il controllo quotidiano del loro stato di benessere psicofisico o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie. E' vietato tenere **permanentemente** animali su terrazze o balconi senza possibilità alcuna di accesso all'interno dell'abitazione e di integrazione con il nucleo familiare.
- 9) Per evitare i contenziosi che nascono fra vicini la collocazione dei ricoveri, se di nuova realizzazione, oltre a tener conto delle distanze di legge dai confini di proprietà, dovrà prendere in considerazione anche la disposizione degli accorgimenti necessari per non arrecare disturbo con odori, mosche, rumori ed altri inconvenienti.
- 10) E' vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni.
- 11) E' vietato tenere animali in condizioni incompatibili con le loro caratteristiche etologiche, ed in particolare in spazi angusti, scarsamente aerati, scarsamente o eccessivamente illuminati, senza possibilità di adeguata deambulazione, privi dell'acqua e del cibo necessari, sottoporli a rigori climatici nocivi alla loro salute; condizioni di detenzione diverse potranno essere dettate solo dal Medico Veterinario.
- 12) E' vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, costrizione fisica collari che procurino scosse elettriche.
- 13) E' vietato a tutti di ricorrere all'addestramento di animali appartenenti a specie selvatiche, con esclusione dei falconieri.
- 14) E' vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto con le normative vigenti ed in particolare a scopo di scommesse e combattimenti tra animali.
- 15) E' vietata la colorazione artificiale degli animali, ad esclusione della identificazione per attività zootecnica.
- 16) E' vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici. Il conducente di autoveicolo che trasporti animali deve assicurare :
  - a) l'aerazione del veicolo;
  - b) la somministrazione di acqua e cibo in caso di viaggi prolungati;
  - c) la protezione da condizioni eccessive di calore o di freddo per periodi comunque tali da compromettere il benessere e/o il sistema fisiologico dell'animale.
  - d) nel caso di trasporto su mezzi trainati, curare che i gas di scarico del mezzo trainante non penetrino nell'abitacolo dell'animale trasportato.
  - e) per il trasporto degli animali all'interno degli autoveicoli valgono anche le norme del Codice della strada.
  - f) E' vietato condurre animali al guinzaglio tramite mezzi di locomozione a motore.

- 17) E' fatto assoluto divieto di utilizzare animali di qualunque tipo ed in qualunque stato per la pratica dell'accattonaggio.
- 18) E' vietato spellare o spiumare animali vivi ed è vietato anche strapparne il pelame.
- 19) Qualsiasi intervento atto a modificare l'integrità di tutte le specie animali dovrà essere eseguito da un Veterinario. Resta comunque vietata l'ablazione delle unghie (onisetomia) e delle corde vocali (devocalizzazione) se non giustificate da gravi motivi sanitari. E' ammessa l'ablazione delle dita soprannumerarie, invece proibito praticare interventi chirurgici allo scopo di modificare l'aspetto di un animale quali il taglio della coda e il taglio delle orecchie.
- 20) E' vietato uccidere animali da compagnia e d'affezione se non con metodo eutanascico praticato da un Medico Veterinario.

#### **Art. 6**

##### **Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona**

E' fatto divieto, sul territorio comunale, di molestare, catturare, detenere e/o commerciare le specie appartenenti alla fauna selvatica autoctona, nonché distruggere i siti di riproduzione, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della caccia, della pesca, delle normative sanitarie e dell'allevamento a fini amatoriali nonché di ripopolamento.

#### **Art. 7**

##### **Avvelenamenti e trappole**

- 1) E' severamente proibito a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo, e sotto qualsiasi forma, su tutto il suolo pubblico comunale alimenti contaminati da sostanze velenose o tossiche in luoghi ai quali possano accedere animali, escludendo le operazioni di derattizzazione disinfestazione, che devono essere eseguite da personale addestrato con modalità e sostanze tali da ridurre il rischio di avvelenamento per le altre specie animali.
- 2) I Medici Veterinari, privati o operanti all'interno dell'Azienda Sanitaria Locale, che abbiano il sospetto clinico o la conferma, da esami di laboratorio, di casi di avvelenamento di animali domestici o selvatici, sono tenuti alla segnalazione all'Amministrazione Comunale. In detta segnalazione dovranno essere indicati il tipo di veleno usato, se conosciuto, e la zona in cui gli avvelenamenti si sono verificati.
- 3) Qualora si verificassero casi di avvelenamento nelle aree extraurbane o nelle zone destinate a ripopolamento e cattura il Sindaco, ai fini della tutela della salute pubblica e dell'ambiente, potrà emanare provvedimenti di limitazione dell'attività venatoria e/o delle attività turistiche o di pascolo. I terreni interessati dai provvedimenti sindacali dovranno essere segnalati da appositi cartelli.
- 4) E' vietato disseminare trappole e/o lacci per la cattura di animali in tutto il territorio comunale eccetto che per la cattura dei gatti per la gestione delle colonie feline, per le pratiche della derattizzazione e per la gestione autorizzata delle popolazioni selvatiche

#### **Art. 8**

##### **Divieto di offrire animali in premio, vincita oppure omaggio**

- 1) E' fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale di offrire mammiferi ed uccelli vivi in premio.
- 2) Le norme di cui al precedente punto non si applicano alle Associazioni animaliste nell'ambito di iniziative con lo scopo dell'adozione.

## **Art. 9**

### **Alimentazione degli animali**

L'alimentazione degli animali deve essere regolare, secondo le esigenze della specie, con materiale non inquinato e non deve contenere sostanze irritanti, nocive o tali da poter nuocere direttamente e/o indirettamente alla loro salute o integrità fisica eccetto per le operazioni autorizzate nella gestione delle dinamiche delle popolazioni (es. piccioni). La quantità del cibo deve permettere a tutti gli animali di sfamarsi evitando nel modo più assoluto qualsiasi episodio di competizione. I posti per l'accesso al cibo devono essere di numero pari ai soggetti presenti.

E' sempre vietato l'uso di animali vivi per alimentare altri animali, ad esclusione di quelli per cui non sia possibile altro tipo di alimentazione.

## **Art. 10**

### **Pet-therapy e cani per disabili**

Il Comune di Casier appoggia programmi di preparazione di cani per disabili e l'utilizzazione degli animali ai fini della pet-therapy, effettuati da parte di persone e/o Associazioni ed Enti con competenze specifiche con attività svolte nell'ambito del territorio comunale; a tal fine si rendono accessibili tutti i luoghi pubblici, ivi compresi i mezzi di trasporto, per i cani di accompagnamento dei disabili e dei non vedenti.

## **Art. 11**

### **Esposizione e commercializzazione di animali**

I commercianti di animali, anche se in forma occasionale e/o non da struttura fissa, devono informare adeguatamente l'acquirente sulle relative esigenze fisio- etologiche in modo da garantire un acquisto ed una detenzione consapevoli e responsabili. Nei negozi di animali questi devono essere tenuti in modo che non vengano turbate le loro funzioni corporee ed il loro naturale comportamento e che non venga superata la loro possibilità di adattamento ed in particolare:

- 1) è fatto divieto, agli esercizi commerciali fissi, di esporre al pubblico per un orario superiore a quello di apertura; in caso di inamovibilità delle strutture e degli animali si devono assicurare comunque le disposizioni del presente Regolamento. In ogni momento il Servizio Veterinario può disporre la riduzione dei tempi e le modalità di esposizione;
- 2) i piccoli di mammifero non possono essere ceduti o esposti per la vendita prima dello svezzamento.
- 3) deve essere assicurato il benessere dell'animale, indipendentemente dalla permanenza temporale dello stesso nel locale di vendita;
- 4) nelle ore notturne deve essere assicurato l'adeguato oscuramento da fonti luminose esterne per le specie previste;
- 5) durante la chiusura infrasettimanale deve essere assicurata la somministrazione di cibo, acqua e la giusta illuminazione;
- 6) è vietata la somministrazione di cibo costituito da animali vivi, alla presenza o in vista di terzi o comunque estranei alla conduzione dell'attività commerciale;
- 7) è vietata l'esposizione di animali in vetrina alla presenza di raggi solari diretti tali da creare malessere, la vetrina dovrà essere idonea a mitigare gli eccessi luminosi;
- 8) le gabbie devono essere adeguate alla mole ed al numero degli animali ospitati e devono risultare sempre pulite ed igienicamente in ordine. (Misure indicativamente corrette per la detenzione degli uccelli sono elencate nell' Allegato A)
- 9) deve essere sempre garantito l'abbbeveratoio con acqua pulita ed il cibo secondo le esigenze della specie;

- 10) è fatto divieto in tutto il territorio comunale, con esclusione degli spazi appositamente dedicati in fiere ed esposizioni la vendita di animali ad eccezione di quelli da cortile ai quali, comunque, dovrà essere garantito il benessere e per la cui detenzione si applicano le disposizioni del presente Regolamento.
- 11) i commercianti non potranno vendere animali a minori di anni 18 privi almeno dell'assenso scritto di chi ne esercita la patria potestà.

## **Art. 12**

### **Norme per mostre, fiere, esposizioni e circhi**

- 1) Il Comune di Casier – considerando l'utilizzo, l'esposizione e la detenzione di animali selvatici ed esotici incompatibili con strutture circensi e di spettacolo viaggianti- ne vieta l'impiego in attività di spettacolo in tutto il territorio comunale.
- 2) Previa autorizzazione del Sindaco che si servirà del Servizio veterinario dell'ASL 9 per la necessaria istruttoria preliminare al rilascio dell'Autorizzazione è consentito l'attendamento ai circhi con animali al seguito. Il rilascio di parere favorevole all'autorizzazione sindacale potrà avvenire solo dopo una completa verifica di tutte le specifiche normative vigenti in materia; si dovrà tener conto anche della sicurezza per gli animali esposti e per permettere l'esecuzione dell'istruttoria da parte del Servizio Veterinario e, anche, degli uffici comunali preposti.
- 3) Le strutture circensi sono inoltre soggette al rispetto dei criteri individuati dalla vigente normativa specifica anche in relazione agli animali esotici posseduti oltre ad ogni normativa emessa per la tutela e salvaguardia delle specie in estinzione e della pubblica sicurezza.
- 4) E' fatto divieto in tutto il territorio comunale l'allestimento di mostre di cuccioli.
- 5) Le aree utilizzate per gli animali dovranno essere pulite e disinfettate al termine delle manifestazioni.

## **Art. 13**

### **Inumazione di animali d'affezione**

E' consentito il sotterramento di animali di compagnia di proprietà in terreni di privati cittadini o in aree appositamente individuate solo e qualora sia stato possibile escludere qualsiasi pericolo di malattia trasmissibile all'uomo. Tale condizione sarà certificabile da qualunque Veterinario iscritto all'Albo.

## **Art. 14**

### **Conduzione di animali.**

- 1) Su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel Comune il trasporto degli animali è consentito nel rispetto delle norme vigenti e dei Regolamenti stabiliti dal Gestore del servizio e, per i taxi, alla volontà del conduttore. L'animale dovrà in ogni caso essere accompagnato dal proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, il quale avrà cura che lo stesso non sporchi o crei disturbo o danno alcuno; per i cani, nei casi di trasportabilità, è obbligatorio l'uso del guinzaglio e museruola.
- 2) È vietato detenere e/o consentire l'introduzione di cani ed altri animali nei locali destinati alla produzione, preparazione, confezionamento e deposito di alimenti.
- 3) La possibilità di detenere e consentire l'introduzione di animali negli alberghi, è riservata alla libera disponibilità del titolare che, in caso di un'eventuale divieto, deve apporre sulla porta d'ingresso un apposito avviso.
- 4) L'uso di un guinzaglio lungo od allungabile deve essere commisurato alla possibilità di controllo del proprio animale e ciò per sottrarlo al rischio di attacco di altri animali e per impedire danneggiamenti non controllabili da parte sua.

- 5) E' vietato condurre a catena o guinzaglio animali selvatici e/o esotici.
- 6) E' fatto divieto di condurre animali nei cimiteri. Sono esentati da questo obbligo solo i non vedenti per i loro cani accompagnatori.

## **TITOLO IV**

### **NORME PARTICOLARI PER SINGOLE SPECIE**

#### **CANI**

##### **ART. 15**

##### **Conduzione di cani nei luoghi pubblici**

- 1) Chi tiene un cane dovrà consentirgli quotidianamente, secondo le caratteristiche del soggetto, l'opportuna attività motoria durante la quale potrà espletare i propri bisogni fisiologici. Si consigliano almeno tre uscite al giorno.
- 2) Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso, con l'utilizzo del guinzaglio a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico compresi i giardini ed i parchi, fatto salvo il divieto di accesso alle aree destinate ed attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando a tal fine siano chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto.
- 3) E' fatto obbligo ove necessario, l'utilizzo anche dell'apposita museruola qualora gli animali possano determinare danni o disturbo, senz'altro se rientranti nell'apposito elenco dell'Ordinanza Ministero della Salute del 12/12/06 ad oggetto "Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione di cani".
- 4) Nell'ambito di giardini, parchi ed altre aree verdi di uso pubblico possono essere individuati, mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati ai cani e dotati delle opportune attrezzature.
- 5) Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi e correre liberamente senza costrizioni di sorta, sotto la vigile responsabilità dei loro accompagnatori
- 6) E' fatto comunque divieto ai cacciatori di effettuare addestramento e l'allenamento dei cani da caccia a di fuori dei luoghi e dei periodi consentiti.
- 7) La cattura dei cani vaganti sul territorio comunale, secondo quanto previsto dalle normative vigenti nazionali e regionali è competenza esclusiva del Servizio veterinario ASL 9.
- 8) E' consentito condurre cani negli edifici pubblici solo se muniti di guinzaglio corto e museruola garantendo la sicurezza per il pubblico nonché silenzio e pulizia.
- 9) Il guinzaglio per i cani di grossa taglia deve avere sufficienti garanzie di robustezza e deve essere tenuto da persone di maggiore età.

##### **Art. 16**

##### **Anagrafe canina**

- 1) E' fatto obbligo, al proprietario o altro detentore, di provvedere entro i termini di legge all'iscrizione dei propri cani all'anagrafe canina con contestuale identificazione mediante microchip da eseguirsi a cura dei Veterinari pubblici o da Veterinari liberi professionisti autorizzati, secondo quanto prescritto dalla L. R. V. 28/12/1993 n° 60.

- 2) I proprietari di cani devono comunicare al Servizio Veterinario dell'ASL 9 ogni decesso, smarrimento o cambio di proprietà degli animali anagrafati entro i 15 giorni successivi al fatto.
- 3) Gli organi di vigilanza, appositamente dotati di lettori di microchip, potranno in ogni momento verificare la proprietà degli animali e/o la regolarità dell'applicazione.

#### **ART. 17**

##### **Divieto di detenzione a catena**

- 1) E' vietato detenere cani a catena.

#### **Art. 18**

##### **Caratteristiche dei recinti e dei ricoveri**

- 1) Qualora il cane sia detenuto in spazio limitato, esclusi i canili, questo deve avere una dimensione minima pari a quanto stabilito nella tabella allegata per ogni capo di età superiore ai 180 giorni.
- 2) La cuccia dovrà essere adeguata alle dimensioni dell'animale, sufficientemente coibentata e dotata di tetto impermeabilizzato; dovrà essere chiusa su tre lati ed essere rialzata da terra e, ove non posta in luogo riparato dalle intemperie, dovrà essere dotata di una adeguata tettoia.
- 3) I recinti di nuova realizzazione dovranno avere la superficie minima conforme alla tabella allegata., ogni cane in più comporterà un aumento minime della superficie di almeno il 50 %di quanto previsto nella tabella . Il rapporto tra lunghezza e altezza sarà minimo di un terzo.
- 4) Le superfici dei recinti dovranno essere drenanti e/o scolanti, pulite con regolarità e libere da inutili intralci.
- 5) E' fatto obbligo ai possessori di cani, di esporre uno o più cartelli "ATTENTI AL CANE" al confine di proprietà e/o ai possibili ingressi nella proprietà.

<b><i>Peso del cane in Kg.</i></b>	<b><i>Superficie minima in mq.</i></b>
Meno di 10 Kg.	10
Oltre 10 Kg.	15

#### **Art. 19**

##### **Obbligo di raccolta degli escrementi**

- 1) I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani hanno l'obbligo di essere muniti, ed essere sempre in grado di esibire ad eventuali controlli di Polizia Locale, di apposita paletta e/o sacchetto o altro apposito strumento per una igienica raccolta delle deiezioni dei propri cani (in polietilene o altra sostanza a tenuta d'acqua) e sono tenuti alla rimozione degli escrementi prodotti dagli animali su qualsiasi area pubblica o di uso pubblico dell'intero territorio comunale per il successivo smaltimento nei contenitori per in rifiuti solidi urbani "secchi".
- 2) Sono esentati da questo obbligo solo i non vedenti per i loro cani accompagnatori.
- 3) Sono tenuti all'obbligo di ripulitura anche i possessori di ogni altra specie animale come, ad esempio, di cavalli che dovessero imbrattare i suoli pubblici e le pubbliche vie e secondo le indicazioni del servizio veterinario.

# GATTI

## Art. 20

### Colonie feline

- 1) I gatti che vivono in stato di libertà sul territorio sono protetti ed è fatto divieto a chiunque di maltrattarli o allontanarli dal loro habitat. Si intende per habitat di colonia felina qualsiasi territorio o porzione di esso, urbano e non, edificato e non, sia esso pubblico o privato, nel quale risulti vivere stabilmente una colonia di gatti in libertà che sia o meno accudita da parte dei cittadini.
- 2) Le colonie feline sparse nel territorio sono protette e non possono essere spostate dal luogo dove abitualmente risiedono; eventuali spostamenti vanno effettuati solo in collaborazione con il competente Servizio Veterinario ed esclusivamente per comprovate e documentate esigenze sanitarie ovvero qualora si riscontrasse una situazione lesiva del benessere della colonia stessa .
- 3) E' vietato a chiunque ostacolare od impedire l'attività di gestione di una colonia felina o di gatti liberi, asportare o danneggiare gli oggetti utilizzati per la loro alimentazione, riparo e cura.
- 4) E' vietato inoltre, predisporre strumenti finalizzati ad impedire la libera circolazione dei felini all'interno del loro habitat o che possano costituire per gli stessi fonte di pericolo o danno.
- 5) Nelle aree interessate dalla presenza di colonie feline o gatti liberi, potranno essere disposte dalla amministrazione comunale o dagli affidatari degli animali, cucce per il riparo degli animali nonché appositi cartelli informativi o segnaletiche della presenza dei felini anche con l'indicazione della normativa e LORO TUTELA.
- 6) Il censimento delle colonie feline viene effettuato congiuntamente tra il Servizio Veterinario dell'ASL 9 e le Associazioni protezionistiche iscritte all'Albo Regionale.
- 7) Il comune di Casier collabora alla STERILIZZAZIONE dei gatti, in collaborazione con il Servizio Veterinario dell'ASL n.9 e il personale debitamente incaricato.
- 8) Al fine di evitare e contenere l'incremento della popolazione felina nonché il fenomeno dell'abbandono , il Comune di Casier auspica, quale scelta di responsabilità e coscienza, che i proprietari o detentori di gatti, che sono liberi di uscire all'esterno dell'abitazione e vagare sul territorio, PROVVEDANO ALLA LORO STERILIZZAZIONE.
- 9) La cattura dei gatti che vivono in stato di libertà, consentita unicamente per motivi sanitari e di controllo demografico, viene organizzata in collaborazione tra Autorità Sanitaria ed Associazioni. I felini così catturati e trattati saranno successivamente reimmessi all'interno della colonia di provenienza.
- 10) I gatti che vivono in stato di libertà possono essere soppressi solo se gravemente ammalati o incurabili. La soppressione deve avvenire con metodo eutanasico e praticata unicamente da Medici Veterinari.
- 11) Il Comune tutela l'attività svolta dai cittadini che si adoperano come gattari/e per la cura ed il sostentamento delle colonie feline , riconoscendo un referente per ciascuna di tali colonie dal rilevamento del nominativo esistente sull'apposito modulo di censimento, redatto congiuntamente dalle Associazioni Animaliste e dal servizio veterinario dell'ULSS 9.
- 12) Ai cittadini in possesso del riconoscimento di cui al comma precedente viene permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e della cura dei gatti, a tutte le aree di proprietà pubblica del territorio comunale dove siano insediate le colonie feline censite. L'accesso ad aree private sarà disciplinato con un accordo fra le parti e qualora necessario, con l'ausilio dell'Ufficio dell'USL n. 9 settore veterinario, che provvederà a concorrere alla regolamentazione dell'attività della/del gattara/o (orari-siti di alimentazione).

- 13) I cittadini in possesso del riconoscimento sono tenuti, come ogni altro, al rispetto delle norme per l'igiene del suolo pubblico, in più provvederanno alla pulizia dei luoghi destinati all'alimentazione dei gatti.
- 14) Forme di approvvigionamento alimentare possono essere previste dalla pubblica amministrazione a sostegno del contributo volontario delle gattare/i (es. raccolta sotto forma di donazione di cibo presso i supermercati).

## **EQUIDI - VOLATILI - ANIMALI NON COVENZIONALI E RETTILI**

### **Art. 21**

#### **Detenzione di equidi**

- 1) Gli equidi che vivono all'aperto devono disporre di una struttura coperta atta a ripararli, devono avere sempre disposizione dell'acqua fresca e devono essere nutriti in modo soddisfacente.
- 2) E' fatto assoluto divieto di tenere equidi sempre legati in posta, i box dovranno essere di misura minima di tre metri per tre metri. Si potrà derogare dai 9 m2 qualora gli animali, durante il giorno, possano muoversi su superfici grandi.
- 3) Gli equidi non dovranno essere sottoposti a sforzi o a pesi eccessivi e/o incompatibili.
- 4) Gli equini adibiti ad attività sportive o da diporto nei maneggi devono essere sempre dissellati quando non lavorano.
- 5) Il Comune si impegna ad autorizzare lo svolgimento di gare di equidi, o altri ungulati, solo nel caso in cui:
  - a. la pista delle corse sia in terra piena o ricoperta da materiale idoneo ad attutire i colpi degli zoccoli degli animali.
  - b. il percorso della gara non sia circoscritto da sponde tali da mettere in pericolo gli animali, in caso di caduta. I Gestori della manifestazione dovranno disporre il pubblico in modo tale da garantire anche l'incolumità degli spettatori.

### **Art. 22**

#### **Detenzione di volatili**

- 1) Le gabbie con volatili detenuti non potranno essere esposte a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell'acqua e del cibo dovranno essere sempre riforniti.
- 2) Gli interventi chirurgici eseguiti per impedire la fuga (all'innervatura delle ali ecc.) se assolutamente indispensabili dovranno essere eseguiti solo da Medici Veterinari previa adeguata anestesia.
- 3) Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei confronti degli esercizi commerciali.
- 4) La distanza tra le sbarre deve essere abbastanza ravvicinata per impedire che un uccello vi rimanga incastrato con la testa.
- 5) I posatoi devono essere posizionati ad un'altezza che impedisca il contatto della coda con il fondo della gabbia.
- 6) Le gabbie devono essere posizionate ad un'altezza sufficiente per garantire la sicurezza dell'uccello.
- 7) La misura minima delle gabbie deve permettere di poter sbattere le ali senza colpire le pareti.

### **Art. 23**

#### **Detenzione di animali non convenzionali e rettili**

- 1) Per gli animali di cui al presente articolo la detenzione in gabbia, se inevitabile, dovrà tener conto delle esigenze fisiologiche specifiche.

- 2) Nel caso rientrino negli appositi elenchi degli animali esotici o a rischio di estinzione dovrà esserne comunicato il possesso al Corpo forestale dello Stato ottenendo o conservando il certificato CITES di accompagnamento.

## **ANIMALI ACQUATICI**

### **Art. 24**

#### **Detenzione di specie animali acquatiche**

- 1) E' vietato l'uso di acquari sprovvisti di arredi e/o strutture ad anfratto idonee a nascondere i pesci, quando lo vogliano, al fine da ridurre al minimo lo stress da paura.
- 2) In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate.
- 3) Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei confronti di esercizi commerciali.

## **OVINI E CAPRINI**

### **Art. 25**

#### **Detenzione di ovini e caprini**

- 1) Chiunque detenga ovini e/o caprini, anche solo per motivi ornamentali, è tenuto a comunicarlo al Servizio veterinario di Sanità animale dell'ASL 9 che procederà al censimento conforme alle vigenti Leggi, ai test annuali e gratuiti per la Brucellosi ed alla osservazione per le TSE.

## **TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 26**

#### **Misure minime di stabulazione**

Per gli animali di cui agli articoli 21,22 e 23 si potrà far riferimento a quanto indicato, a titolo informativo, nell'Allegato B.

### **Art. 27**

#### **Danni al patrimonio pubblico**

In aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste dal presente Regolamento, in caso di danneggiamento del Patrimonio pubblico in conseguenza di carente sorveglianza dei propri animali, l'Amministrazione comunale esigerà dal trasgressore il risarcimento del danno.

### **Art. 28**

#### **Disposizioni finali**

- 1) Per quanto non previsto o appositamente escluso dal campo di applicazione del presente Regolamento valgono le norme stabilite dalle Leggi comunitarie, nazionali e regionali.

- 2) Dall'entrata in vigore del presente Regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni sindacali.
- 3) I proventi derivati dall'applicazione delle sanzioni amministrative comminate in forza del presente Regolamento confluiranno in un apposito capitolo di bilancio da istituirsi e finanziare annualmente che verrà utilizzato per attività tutelanti il benessere animale.
- 4) La Polizia Locale e gli Ufficiali nonché gli Agenti di Polizia giudiziaria vigilano sull'attuazione del presente Regolamento.
- 5) Questo Regolamento dovrà avere la più ampia diffusione possibile fra gli operatori del settore, nel mondo della scuola e fra la cittadinanza.

#### **Art. 29**

##### **Responsabilità civile**

- 1) Chiunque detiene o possiede un animale a qualsiasi titolo è responsabile dei danni cagionati dall'animale sia che si trovi sotto la sua custodia sia che sia stato smarrito o sia fuggito.
- 2) La responsabilità incorre tutte le volte che il danno sia stato prodotto con diretto nesso causale da un fatto proprio dell'animale, a prescindere dall'agire dell'uomo.
- 3) I possessori o detentori di cani di cui all'art. 1 comma 1° lettera b) dell'Ordinanza 12/12/06 deve stipulare apposita polizza di assicurazione di Responsabilità civile per danni a conto terzi.

#### **Art. 30**

##### **Sanzioni**

- 1) Ai sensi del Capo I della Legge 24/11/1981 n° 689 e succ. modifiche e il D.L.gs. 18/08/2000 n. 267, in materia di sanzioni amministrative per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali) per le contravvenzioni alle norme di cui al presente Regolamento si applicano le sanzioni amministrative di cui al comma seguente, fatta salva in ogni caso l'applicazione delle più gravi sanzioni penali od amministrative previste dalle leggi vigenti in materia.
- 2) Per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 5-6-7-8-9-11-12-13-14-15-17-18-19-20-21-22-23-24, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00.
- 3) Per l'inosservanza delle norme di cui all'art. 16 verrà comminata ai sensi dell'art. 5/ c 2 della Legge 14/08/1991 n° 281 e della L. R. 28/12/1993 n° 60, una sanzione amministrativa di € 77,47.

#### **Art. 30**

##### **Vigilanza**

La Polizia Locale, le guardie zoofile e le Forze di Polizia sono incaricati di far rispettare il presente Regolamento.